



COMUNE DI ARCORE  
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 41 del 24/06/2021

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sgura Simone** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SGURA SIMONE	X		10	VENTOLA BARBARA		X
2	COLOMBO ROSALBA PIERA		X	11	CONTRATTO GIACOMO	X*	
3	GHEZZI LUCILLA	X*		12	BERTANI CLAUDIO		X
4	ETIM FIDELIS ALFRED	X*		13	CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA	X*	
5	BUGATTI GIOVANNI	X*		14	BESANA LAURA	X*	
6	DE MARCO CAMILLA	X*		15	PEREGO PIERLUIGI	X*	
7	MAGNI MARIA SANTINA	X*		16	ORRICO ANDREA		X
8	MANZONI ROBERTO	X*		17	ZUCCHI CARLO	X*	
9	GAYE CHEIKH TIDIANE	X*					

\*In videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto- Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato e secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale con nota prot. n. 0008037/2021 del 11.3.2021.

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Angelo Salvatore Spasari**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

RICHIAMATO l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, il quale ha stabilito che: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021*";

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2016 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 96 del 21/12/2016, n. 69 del 20/12/2019, n. 18 del 29/04/2020 e n. 41 del 26/05/2021;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato da Paragon Business Advisor srl pervenuto in data 29/003/2021 (prot. 9179) in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021,

le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, individuati nell'allegato A alla presente deliberazione;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTO quanto prescritto dai commi 2-bis dell'articolo 17 e 2-bis dell'articolo 19, il Comune di Arcore ha introdotto un elemento puntuale in aggiunta al sistema presuntivo sopracitato, costituito dalla parte variabile "puntuale" della tariffa variabile, allo scopo di rendere ancora più evidente il rapporto tra fruizione del servizio e pagamento del corrispettivo;

CONSIDERATO che, a tal proposito, l'articolato regolamentare prevede che all'interno della presente delibera di determinazione delle tariffe saranno esplicitati annualmente i criteri per la quantificazione del maggior servizio richiesto dalle utenze, ai fini dell'applicazione della quota variabile puntuale;

DATO ATTO che per le utenze non domestiche l'applicazione della quota variabile puntuale di cui al comma 2-bis si applica proprio dall'anno di imposta 2021, sulla base degli elementi misurati nell'anno precedente, in quanto tale quota è rapportata alle volumetrie aggiuntive richieste da ciascuna utenza dal 1° novembre dell'anno a-2 (quindi nel caso specifico 1.11.2019) al 30 ottobre dell'anno a-1 (quindi 30.10.2020), rispetto all'anno 2021, di applicazione del tributo;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e Titolo IV del Regolamento comunale;

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*" sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – adeguabili anche alla situazione relativa all'anno 2021;

PRESO ATTO che l'art. 6 D.L. 73/2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche;

RILEVATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs.446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che

l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, di disporre la riduzione del 35% della tariffa variabile a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche risultanti sottoposte a sospensione di cui alla tabella 1a-1b, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020, per tutte le categorie di utenze non domestiche risultanti sospese parzialmente o completamente di cui alla tabella 2, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020, e per tutte le categorie di utenze non domestiche sospese volontariamente o che hanno subito un calo della domanda di cui alla tabella 3, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020;

DATO ATTO che la suddetta riduzione del 35% verrà applicata d'ufficio direttamente negli avvisi di pagamento TARI anno 2021 che verranno consegnati ai contribuenti;

PRESO ATTO che la spesa per l'erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata dall'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021, trova allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 32 comma 1 del citato Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI anno 2021 di pari importo:

- prima rata: scadenza 30/09/2021;
- seconda rata: scadenza 30/11/2021;
- terza rata: scadenza 31/01/2022.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Zucchi, Besana, Perego, Cazzaniga), resi nei modi di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti

### DELIBERA

1. DI APPROVARE per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA le tariffe TARI esposte di seguito:

#### Tariffe per utenze domestiche – anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,46	53,83
FASCIA B	2	0,54	96,89
FASCIA C	3	0,60	110,35
FASCIA D	4	0,65	139,95
FASCIA E	5	0,70	156,10
FASCIA F	> 5	0,74	183,02

#### Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,68	1,11
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,47	0,77
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,77	0,97	1,74
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,75	1,17	1,92
5	Stabilimenti balneari	0,41	0,64	1,05
6	Esposizioni, autosaloni	0,35	0,55	0,90
7	Alberghi con ristorante	1,40	2,19	3,59
8	Alberghi senza ristorante	0,86	1,33	2,19
9	Case di cura e riposo	0,94	1,46	2,40
10	Ospedali	0,99	1,54	2,53
11	Uffici, agenzie	1,30	2,02	3,32
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,73	1,15	1,88

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,55	2,54
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,18	1,85	3,03
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,59	0,92	1,51
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,17	1,82	2,99
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,06	1,66	2,72
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,21	1,98
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	1,62	2,66
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,51	0,83
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,47	0,73	1,20
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,76	7,42	12,18
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,10	7,94	13,04
24	Bar, caffè, pasticceria	4,88	7,60	12,48
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,36	3,68	6,04
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,68	2,62	4,30
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,13	9,55	15,68
28	Ipermercati di generi misti	3,19	4,96	8,15
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,16	6,49	10,65
30	Discoteche, night club	1,19	1,85	3,04

**Tariffa Variabile Puntuale** per le utenze domestiche: **0,0239 €/litro** aggiuntivo richiesto e disponibile;

**Tariffa Variabile Puntuale** per le utenze non domestiche: **0,0069 €/litro** aggiuntivo richiesto e disponibile;

2. DI APPROVARE L'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente;
3. DI STABILIRE per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 del Regolamento Tari, le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:
  - prima rata: scadenza 30/09/2021;
  - seconda rata: scadenza 30/11/2021;
  - terza rata: scadenza 31/01/2022.
4. DI APPROVARE la riduzione del 35% della tariffa variabile a favore di tutte le utenze non domestiche colpite dall'emergenza COVID-19 come segue:
  - a) a tutte le categorie di utenza non domestiche risultanti sottoposte a sospensione di cui alla tabella 1a-1b, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020

- b) per tutte le categorie di utenze non domestiche risultanti sospese parzialmente o completamente di cui alla tabella 2, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020
- c) per tutte le categorie di utenze non domestiche sospese volontariamente o che hanno subito un calo della domanda di cui alla tabella 3, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020;
- 5. DI STABILIRE che la suddetta riduzione del 35% verrà applicata d'ufficio direttamente negli avvisi di pagamento TARI anno 2021 che verranno consegnati ai contribuenti;
- 6. DI PREVEDERE che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa dell'importo stimato in €. 161.000,00;
- 7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
- 8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- 9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti n. 9 favorevoli, nessun contrario e n. 4 astenuti (Zucchi, Besana, Perego, Cazzaniga), resi nei modi di legge, essendo n. 13 i consiglieri presenti

### **ULTERIORMENTE DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio  
Sgura Simone

il Segretario Generale  
Dott. Angelo Salvatore Spasari

*Documento firmato digitalmente*

---